

Allegato al n. 1.831 di Repertorio e al n. 1.398 di Raccolta sub "A"

STATUTO FONDAZIONE PROMOSTUDI

STATUTO

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1. Promostudi La Spezia – Fondazione di partecipazione per la promozione degli studi universitari della Spezia (in sigla PROMOSTUDI LA SPEZIA) in continuazione ideale con Polo Universitario della Spezia Società consortile a Responsabilità Limitata, è costituita per promuovere e supportare l'organizzazione alla Spezia di corsi universitari, post diploma ed iniziative formative di livello universitario e post-universitario.

2. La Fondazione ha sede legale in La Spezia e durata illimitata

Articolo 2

Natura e disciplina

1. La Fondazione di partecipazione, persona giuridica privata senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale, è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, dalle disposizioni del presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile.

2. La Fondazione di partecipazione che è gestita secondo criteri di economicità e di autonomia finanziaria - non può distribuire o assegnare, sotto qualsiasi forma, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale ai propri soci, ai componenti dei propri organi ed ai propri dipendenti.

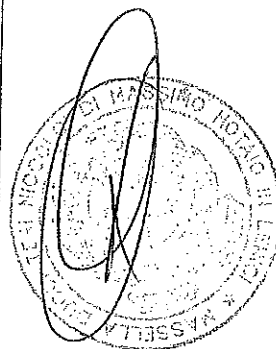
Articolo 3

Finalità e settori d'intervento

1. La Fondazione di partecipazione ha per oggetto la promozione, il supporto all'organizzazione e alla gestione di corsi universitari e di iniziative formative di livello universitario e post-universitario, anche con la finalità di promuovere la competitività del territorio in termini di relazioni tra soggetti pubblici e privati aventi a riferimento settori la cui attività economica prevalente è strettamente connessa alla risorsa del mare ed alle relative attività marittime e portuali.

2. La Fondazione di partecipazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo, ed in particolare:

- a) stipulare convenzioni con istituzioni universitarie per l'organizzazione di corsi di studio con il coordinamento delle attività formative da parte dell'Università degli Studi di Genova;
- b) stipulare convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, per l'organizzazione di corsi post laurea, master non universitari e attività di ricerca;
- c) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari dirette ed indirette, necessarie all'istituzione e gestione di insediamenti universitari, comprese tutte le iniziative, i servizi e le prestazioni di supporto alle attività didattiche, alla accoglienza ed al benessere degli studenti;
- d) assumere partecipazioni in enti, associazioni ed imprese, partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese;
- e) promuovere elargizioni, raccolta fondi e conferimento di contributi finanziari per la realizzazione delle attività istituzionali;
- f) promuovere l'adesione, la partecipazione e la collaborazione alle iniziative ed alle attività promosse da enti pubblici e privati, associazioni, imprese



e persone fisiche;

g) svolgere studi e ricerche, promuovere pubblicazioni e convegni, erogare servizi e consulenze.

3. La Fondazione di partecipazione potrà svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento del proprio scopo, con esclusione di quanto non consentito dalle disposizioni di legge ed in particolare con esclusione dell'attività di raccolta del risparmio presso terzi, dell'attività di mediazione professionale mobiliare e dell'intermediazione finanziaria.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione di partecipazione potrà:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui:

- l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine;
- la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili;
- la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione di partecipazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione di partecipazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione di partecipazione e gli altri operatori dello stesso settore;

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

g) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità.

Articolo 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione, determinato conferimenti in denaro, in beni mobili e/o immobili, in diritti finanziari e in tutti quegli altri elementi valutabili o aventi valenza economica, che possono essere impiegati per il perseguimento degli scopi e che sono dai Fondatori e Partecipanti conferiti a tal fine;

b) dai beni mobili ed immobili, frutto di liberalità a qualsiasi titolo pervenute, anche mortis causa, con espresse dichiarazioni dei disponenti della loro destinazione ad accrescere il patrimonio con vincolo di scopo, ovvero acquistati, in conformità alle norme vigenti per le Fondazioni, e vincolati agli sco-

pi fondativi;

c) da donazioni e elargizioni di enti o da privati finalizzate all'incremento del patrimonio e dai contributi dello Stato e degli enti pubblici, territoriali e non, da imputarsi al fondo di dotazione;

d) da accantonamenti e rendite non utilizzate che il Consiglio di Indirizzo deliberi di destinare al patrimonio, anche per stabilizzare le erogazioni, conservando il valore del patrimonio stesso, nell'esercizio di una prudente gestione, nella tutela degli interessi e delle finalità garantiti dallo Statuto.

2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie e deve essere gestito dalla Fondazione in modo da proteggerne e preservare il valore e per ottenere rendimenti che siano adeguati e congrui a svolgere le attività istituzionali, nella garanzia della loro continuità nel tempo. A tal fine il Comitato Esecutivo, in conformità a sana gestione economica, porrà in essere quanto necessario per garantire la intangibilità quantitativa del Patrimonio stesso, nel più assoluto rispetto del vincolo di destinazione agli scopi fondativi, determinando, di volta in volta, gli investimenti, che comunque non dovranno mai comportare rischio di diminuzione del patrimonio nel tempo, ma solo una giusta e adeguata redditività.

Articolo 6

Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione di partecipazione è costituito:

a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione di partecipazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

d) dai contributi dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari;

e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione di partecipazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Membri della Fondazione di partecipazione

1. I membri della Fondazione di partecipazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti
- Sostenitori
- Onorari

Articolo 8

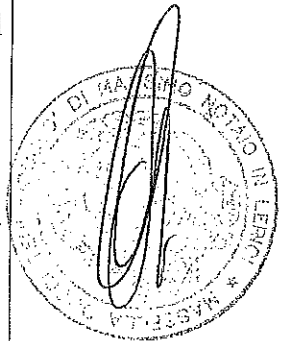
Fondatori

1. Sono considerati Fondatori la Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, il Comune della Spezia, la Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia, La Spezia, Savona, Confindustria La Spezia, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e l'Università degli Studi di Genova.

Articolo 9

Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione di partecipazione con un contributo (annuale o pluriennale) che



verrà determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali. Il partecipante potrà anche finalizzare il proprio contributo alla realizzazione di uno specifico progetto o di una singola attività.

2. Il Consiglio di Indirizzo determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione di partecipazione, in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata ovvero effettuata.

Articolo 10

Sostenitori - Onorari

1. Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione di partecipazione con un contributo, nella misura, superiore a quella prevista per i "Partecipanti", che verrà determinato dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

2. Possono ottenere la qualifica di "Partecipante Onorario" della Fondazione di partecipazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui partecipazione alla Fondazione di partecipazione sia reputata di prestigio od utilità.

Articolo 11

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di Indirizzo decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti o dei Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

2. I Fondatori, i Partecipanti ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione di partecipazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per la durata del mandato del Comitato Esecutivo. I soci Fondatori possono esercitare il recesso solamente con sei mesi di preavviso, fatto salvo il caso di modifica statutaria per il quale il Fondatore dissenziente potrà recedere anche senza preavviso.

Articolo 12

Organi necessari della Fondazione di partecipazione

1. Sono organi della Fondazione di partecipazione:

- il Consiglio di Indirizzo
- il Presidente della Fondazione di partecipazione

- il Comitato Esecutivo
- il Collegio Sindacale
- L'Assemblea dei partecipanti

Articolo 13

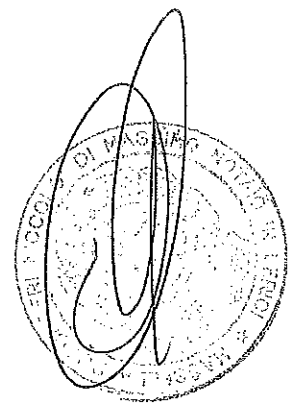
Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo è composto da un minimo di nove componenti (fatta salva l'eventuale nomina da parte di Partecipanti o Sostenitori come di seguito regolamentata), di cui tre componenti nominati dal Comune della Spezia, due componenti nominati dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia, un componente nominato dalla Camera di Commercio Riviera di Liguria - Imperia La Spezia Savona, un componente nominato da Confindustria La Spezia, un componente nominato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ed il Rettore dell'Università degli Studi di Genova o suo delegato.
2. Qualora un Sostenitore e/o Partecipante dovesse assumere l'impegno di contribuire al fondo di gestione per tutta la durata di un mandato del Consiglio di Indirizzo in misura annuale superiore al 10% degli oneri di gestione complessivi come risultanti dall'ultimo bilancio approvato, avrà diritto a nominare un proprio rappresentante.
3. I componenti del Consiglio restano in carica per tre anni.
4. I componenti nominati dai Sostenitori o Partecipanti decadono qualora la contribuzione annuale del Sostenitore o Partecipante che ha effettuato la nomina risulti inferiore al 10% degli oneri di gestione annui come sopra indicati.
5. Il mandato dei Consiglieri nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica dura sino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo.
6. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti del Comitato Esecutivo e il Direttore.

Articolo 14

Condizioni di eleggibilità e requisiti di professionalità.

1. Possono far parte del Consiglio di Indirizzo coloro che:
 - a) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - b) non siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque de-



litto non colposo;

c) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione del reato;

d) siano in possesso di rilevanti e comprovati requisiti di professionalità e di competenza nei settori di intervento della Fondazione di partecipazione ovvero nelle attività d'impresa, maturati attraverso l'insegnamento di livello universitario o incarichi di amministrazione, di controllo o compiti dirigenziali, presso enti pubblici o privati operanti nei settori di intervento della Fondazione di partecipazione, nelle attività d'impresa o nel settore no-profit.

2. Non possono inoltre far parte del Consiglio di Indirizzo:

a) i dipendenti della Fondazione di partecipazione in servizio o il cui rapporto di servizio sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei medesimi;

b) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Indirizzo uscente.

Articolo 15

Incompatibilità

1. La carica di Consigliere è incompatibile con:

a) la carica di Direttore, di componente del Comitato Esecutivo, escluso il Presidente, di componente del Collegio Sindacale, e di dipendente della Fondazione di partecipazione;

b) lo stato di coniuge, di convivente, di parente o di affine, fino al terzo grado incluso, del Direttore, di un componente del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo o del Collegio Sindacale.

Articolo 16

Decadenza e sospensione della carica

1. Il Consiglio di Indirizzo dichiara decaduti i Consiglieri che:

a) si trovino o vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 14;

b) incorrano in cause di incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi;

c) non siano intervenuti alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo;

d) abbiano omesso di comunicare al Consiglio l'esistenza di una causa di incompatibilità o di sospensione.

2. Il Consiglio di Indirizzo dichiara sospesi dalla carica i Consiglieri quando:

a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali casi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 17

Compiti ed attribuzioni del Consiglio di Indirizzo

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:

a) approvare lo Statuto e relative modifiche;

b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione di partecipazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art. 2;

c) manifestare all'Università degli Studi di Genova le esigenze del territorio

e supportare la stessa nella definizione e nelle modalità di erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo;

d) individuare, anche su proposta del Comitato Esecutivo, enti ed istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, con le quali la Fondazione potrà sottoscrivere convenzioni per l'organizzazione di corsi post laurea, master e attività di ricerca;

e) individuare le sedi delle attività didattiche gestite dalla Fondazione di partecipazione;

f) individuare i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione di partecipazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;

g) nominare il Comitato Esecutivo, determinandone il compenso, qualora consentito dalla normativa vigente;

h) revocare i componenti del Comitato Esecutivo per giusta causa;

i) approvare il bilancio preventivo annuale e lo schema di piano triennale;

j) approvare il bilancio consuntivo annuale nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;

k) definire gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento;

l) nominare i tre componenti effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale, e tra loro il Presidente, definendone i compensi, e deliberarne la decadenza nei casi previsti dallo Statuto qualora tali misure non siano adottate dal medesimo Collegio entro trenta giorni dal verificarsi delle rispettive cause, nonché esercitare nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;

m) disciplinare la composizione e le attribuzioni di un Comitato scientifico che svolge attività consultiva in riferimento all'attività didattica e scientifica;

n) approvare la relazione annuale predisposta dal Presidente, sull'attività svolta dalla Fondazione di partecipazione, e disporne la pubblicazione e l'adeguata diffusione;

o) vigilare, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Comitato Esecutivo, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti;

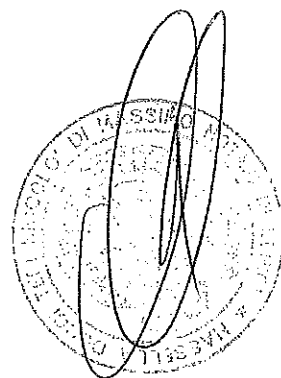
p) deliberare in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;

q) fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti e dei Sostenitori e stabilire i criteri e le modalità per la valutazione degli apporti in attività o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto;

r) attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione di partecipazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché agli enti di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione di partecipazione, la cui partecipazione alla Fondazione di partecipazione sia reputata di prestigio od utilità;

s) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili il cui corrispettivo unitario risulti superiore ad euro 200.000,00;

t) determinare la quota minima di contribuzione a carico dei Fondatori. In caso di mancato accordo fra tutti i fondatori la quota di contribuzione dovrà essere proporzionale alla rappresentanza nel Consiglio di Indirizzo. Il fondatore Università degli Studi di Genova fornisce la propria quota di contribuzione alla Fondazione mediante il conferimento iniziale (a titolo di patrimo-



nio) e le prestazioni stabilite da apposite convenzioni;

u) nominare tra i propri componenti designati dal Comune della Spezia il Presidente della Fondazione;

v) nominare tra i propri componenti designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia il Vice Presidente;

w) nominare l'eventuale Direttore, determinandone la durata del contratto, coerente alla durata del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo, il compenso e le eventuali indennità;

x) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

2. Il Consiglio ha potestà regolamentare e disciplinare per lo svolgimento della propria attività, ed in particolare ha il potere di adottare e regolare le modalità di riunione più adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 18

Convocazione e quorum

1. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno tre componenti o il Collegio Sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Consiglio e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza è dovuto un preavviso di tre giorni.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

4. Il Consiglio delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto del consigliere più anziano di età.

5. Nelle ipotesi di cui alla lettera a), g), h), l), p), t), v) e w) dell'articolo 17, il Consiglio di Indirizzo delibera con la maggioranza dei 7/8 dei componenti designati dai soci Fondatori.

6. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Indirizzo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio, ai sensi del presente Statuto, tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

Articolo 19

Il Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo con

la maggioranza degli 8/9 dei suoi componenti designati dai soci Fondatori ed è scelto tra i componenti designati dal Comune della Spezia. Egli resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio di Indirizzo che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il Presidente rappresenta la Fondazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, ed in qualsiasi grado di giudizio, previa delibera del Comitato Esecutivo.

3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Indirizzo, senza diritto di voto, e del Comitato Esecutivo, stabilendone il relativo ordine del giorno e dirigendone i lavori.

4. Il Presidente inoltre cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

5. Il Presidente può altresì:

a) proporre modifiche allo Statuto;

b) proporre gli obiettivi e le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;

c) proporre l'eventuale sviluppo di attività coerenti con i settori di intervento della Fondazione di cui all'articolo 3;

d) proporre i soggetti pubblici e privati con cui la Fondazione potrà attivare partnership per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta didattica;

e) redigere la relazione annuale sull'attività svolta dalla Fondazione;

f) proporre delibere in ordine alle eventuali trasformazioni e fusioni;

g) proporre persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, di specchiato valore nei settori di attività della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilità, a cui attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano del Consiglio di Indirizzo.

Articolo 20

Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un massimo di altri 4 componenti designati almeno uno ciascuno dai Soci Fondatori pubblici e privati e uno dall'Università di Genova.

2. Il Comitato Esecutivo potrà delegare ai suoi componenti specifici poteri e funzioni.

3. Il Comitato Esecutivo è preposto all'attività di gestione e di amministrazione della Fondazione, e risponde al Consiglio di Indirizzo in relazione alle linee generali e strategiche definite dal Consiglio stesso, mediante autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse.

4. Il Comitato Esecutivo ha competenza residuale rispetto alle attribuzioni non demandate dal presente Statuto agli altri organi della Fondazione.

5. In particolare sono attribuiti al Comitato Esecutivo tutti i poteri compresa l'adozione degli atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, non compresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo attribuite al Consiglio di Indirizzo o non espressamente conferiti dal Comitato stesso al Direttore.

6. Il Comitato Esecutivo dura in carica tre anni.

7. Si applicano al Comitato Esecutivo le cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e sospensione previste per i componenti del Consiglio di Indirizzo.

8. La carica di componente del Consiglio di Indirizzo non è compatibile, ad eccezione del Presidente, con quella di componente del Comitato Esecutivo.

Articolo 21

Funzionamento e deliberazioni

1. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente e in caso di assenza dal Consigliere più anziano.

2. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, con modalità della quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, sono inviati, con strumento telematico, che ne attesti la ricezione, almeno tre giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti del Comitato esecutivo e del Collegio Sindacale.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza dei propri componenti. Le delibere assunte con il voto contrario del Presidente devono essere motivate.

6. In caso di dimissione o decadenza, i Fondatori devono provvedere, con le modalità previste dal presente statuto alla nomina di un altro/i consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Comitato Esecutivo.

7. Le delibere constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 22

Direttore

1. E' facoltà del Consiglio di Indirizzo nominare un Direttore, stabilendo durata dell'incarico, compenso ed eventuali indennità.

2. Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione, provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed esercita le funzioni delegate nei limiti previsti dalla legge e per specifici atti dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.

3. Risponde del proprio operato innanzi agli organi della Fondazione. Egli, in particolare, se nominato:

a) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Comitato Esecutivo e del Comitato Scientifico se costituito;

b) su indirizzo del Presidente, istruisce gli argomenti che verranno sottoposti alla deliberazione del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Indirizzo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari;

c) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione, li sovrintende ed è responsabile del loro buon andamento;

d) provvede all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;

e) predisporre gli schemi del bilancio consuntivo e preventivo.

4. Il Direttore può essere riconfermato.

5. Si applicano al Direttore le cause di ineleggibilità, incompatibilità, deca-

denza e sospensione previste per i componenti del Consiglio di Indirizzo.

6. La veste di componente del Consiglio di Indirizzo e di componente del Comitato Esecutivo non è compatibile con la carica di Direttore.

Articolo 23

Assemblea dei partecipanti

1. All'assemblea possono prendere parte con diritto di voto i partecipanti che risultino in regola con il versamento del contributo annuale di cui all'articolo 9.

2. L'assemblea è convocata e presieduta del Presidente della Fondazione di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta almeno il 10% dei partecipanti.

3. L'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, rende pareri consultivi e formula proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione.

Articolo 24

Composizione del Collegio Sindacale, durata del mandato e cessazione dalla carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo che li sceglie fra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge per l'esercizio di funzioni di controllo nelle società con azioni quotate in borsa.

2. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina.

3. In ogni caso di anticipata cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo, questi è sostituito dal più votato fra i supplenti o, in caso di parità, dal più anziano di età; fino alla successiva riunione del Consiglio di Indirizzo, che provvede all'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli già in carica.

4. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio, il Consiglio di Indirizzo deve essere convocato entro trenta giorni per provvedere all'integrazione del Collegio stesso.

5. Ai componenti effettivi del Collegio Sindacale spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua e una medaglia per la partecipazione alle riunioni, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo.

Articolo 25

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati Sindaci:

a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo della Fondazione;

b) i dipendenti della Fondazione;

c) coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo.

2. Il Collegio Sindacale dichiara decaduto il proprio componente che si trovi in una delle predette condizioni di ineleggibilità od incompatibilità o che, senza giustificato motivo, non partecipi durante un esercizio a due riunioni consecutive del Collegio e del Consiglio di Indirizzo o a tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo.

3. Il Sindaco dichiarato decaduto ai sensi del comma precedente non può essere nominato per almeno cinque anni dalla data di decadenza.

Articolo 26

Competenze del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo della Fondazione.
2. Esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente per le funzioni di controllo delle società per azioni quotate in borsa.
3. Il Collegio Sindacale vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
4. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Esecutivo e possono assistere a quelle delle altre commissioni istituite dagli stessi organi.

Articolo 27

Riunioni del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.
2. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.
3. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro, tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

Articolo 28

Proroga degli organi

1. Gli Organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni sino all'insediamento dei corrispondenti nuovi organi, limitatamente all'ordinaria amministrazione ed a quanto eventualmente imposto per legge.

Articolo 29

Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione stessa.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interesse con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al Presidente dell'organo di appartenenza e al Presidente del Collegio Sindacale, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto al voto.
4. I dipendenti della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al Comitato Esecutivo dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi. Tale comunicazione è contemporaneamente inviata anche al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 30

Bilanci

1. L'esercizio ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il Comitato Esecutivo presenta una proposta di bilancio preventivo, che deve essere approvata dal Consiglio di Indirizzo entro il mese di novembre.

3. Nel bilancio preventivo sono fissati i limiti di spesa con riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle destinate alle attività istituzionali della Fondazione.

4. Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ogni anno, redige, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, una proposta di bilancio dell'esercizio precedente e una relazione che illustra l'andamento della gestione, sia nel suo complesso con riguardo alla politica degli accantonamenti e degli investimenti ed al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio, sia nei vari settori in cui la Fondazione ha operato. Entro il medesimo termine il bilancio e la relazione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale.

5. Entro il 15 aprile di ogni anno, il bilancio deve essere trasmesso, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale, al Consiglio di Indirizzo.

6. Nella relazione sulla tenuta della contabilità e sull'andamento dell'esercizio, il Collegio Sindacale formula le osservazioni e le proposte di propria competenza.

7. Il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 31

Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente in via esclusiva il Foro della Spezia.

Articolo 32

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 33

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 34

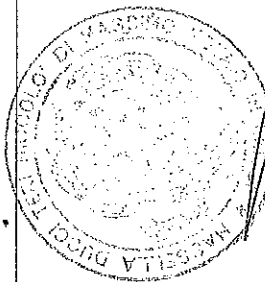
Clausola Transitoria

1. In sede di costituzione della Fondazione e quindi di prima nomina, il Presidente - oltre che dal Consiglio di Indirizzo secondo quanto previsto al presente Statuto - può anche essere nominato all'unanimità da tutti i Fondatori riuniti in assemblea.

F.to Giuseppe Bono

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio.

12 aprile 2017



W. H. Thompson

[illegible]

1. NAME _____
 2. ADDRESS _____
 3. CITY _____
 4. STATE _____
 5. ZIP _____
 6. PHONE _____
 7. DATE _____
 8. SIGNATURE _____
 9. PRINT NAME _____
 10. PRINT ADDRESS _____
 11. PRINT CITY _____
 12. PRINT STATE _____
 13. PRINT ZIP _____
 14. PRINT PHONE _____
 15. PRINT DATE _____
 16. PRINT SIGNATURE _____
 17. PRINT NAME _____
 18. PRINT ADDRESS _____
 19. PRINT CITY _____
 20. PRINT STATE _____
 21. PRINT ZIP _____
 22. PRINT PHONE _____
 23. PRINT DATE _____
 24. PRINT SIGNATURE _____
 25. PRINT NAME _____
 26. PRINT ADDRESS _____
 27. PRINT CITY _____
 28. PRINT STATE _____
 29. PRINT ZIP _____
 30. PRINT PHONE _____
 31. PRINT DATE _____
 32. PRINT SIGNATURE _____
 33. PRINT NAME _____
 34. PRINT ADDRESS _____
 35. PRINT CITY _____
 36. PRINT STATE _____
 37. PRINT ZIP _____
 38. PRINT PHONE _____
 39. PRINT DATE _____
 40. PRINT SIGNATURE _____
 41. PRINT NAME _____
 42. PRINT ADDRESS _____
 43. PRINT CITY _____
 44. PRINT STATE _____
 45. PRINT ZIP _____
 46. PRINT PHONE _____
 47. PRINT DATE _____
 48. PRINT SIGNATURE _____
 49. PRINT NAME _____
 50. PRINT ADDRESS _____
 51. PRINT CITY _____
 52. PRINT STATE _____
 53. PRINT ZIP _____
 54. PRINT PHONE _____
 55. PRINT DATE _____
 56. PRINT SIGNATURE _____
 57. PRINT NAME _____
 58. PRINT ADDRESS _____
 59. PRINT CITY _____
 60. PRINT STATE _____
 61. PRINT ZIP _____
 62. PRINT PHONE _____
 63. PRINT DATE _____
 64. PRINT SIGNATURE _____
 65. PRINT NAME _____
 66. PRINT ADDRESS _____
 67. PRINT CITY _____
 68. PRINT STATE _____
 69. PRINT ZIP _____
 70. PRINT PHONE _____
 71. PRINT DATE _____
 72. PRINT SIGNATURE _____
 73. PRINT NAME _____
 74. PRINT ADDRESS _____
 75. PRINT CITY _____
 76. PRINT STATE _____
 77. PRINT ZIP _____
 78. PRINT PHONE _____
 79. PRINT DATE _____
 80. PRINT SIGNATURE _____
 81. PRINT NAME _____
 82. PRINT ADDRESS _____
 83. PRINT CITY _____
 84. PRINT STATE _____
 85. PRINT ZIP _____
 86. PRINT PHONE _____
 87. PRINT DATE _____
 88. PRINT SIGNATURE _____
 89. PRINT NAME _____
 90. PRINT ADDRESS _____
 91. PRINT CITY _____
 92. PRINT STATE _____
 93. PRINT ZIP _____
 94. PRINT PHONE _____
 95. PRINT DATE _____
 96. PRINT SIGNATURE _____
 97. PRINT NAME _____
 98. PRINT ADDRESS _____
 99. PRINT CITY _____
 100. PRINT STATE _____
 101. PRINT ZIP _____
 102. PRINT PHONE _____
 103. PRINT DATE _____
 104. PRINT SIGNATURE _____
 105. PRINT NAME _____
 106. PRINT ADDRESS _____
 107. PRINT CITY _____
 108. PRINT STATE _____
 109. PRINT ZIP _____
 110. PRINT PHONE _____
 111. PRINT DATE _____
 112. PRINT SIGNATURE _____
 113. PRINT NAME _____
 114. PRINT ADDRESS _____
 115. PRINT CITY _____
 116. PRINT STATE _____
 117. PRINT ZIP _____
 118. PRINT PHONE _____
 119. PRINT DATE _____
 120. PRINT SIGNATURE _____
 121. PRINT NAME _____
 122. PRINT ADDRESS _____
 123. PRINT CITY _____
 124. PRINT STATE _____
 125. PRINT ZIP _____
 126. PRINT PHONE _____
 127. PRINT DATE _____
 128. PRINT SIGNATURE _____
 129. PRINT NAME _____
 130. PRINT ADDRESS _____
 131. PRINT CITY _____
 132. PRINT STATE _____
 133. PRINT ZIP _____
 134. PRINT PHONE _____
 135. PRINT DATE _____
 136. PRINT SIGNATURE _____
 137. PRINT NAME _____
 138. PRINT ADDRESS _____
 139. PRINT CITY _____
 140. PRINT STATE _____
 141. PRINT ZIP _____
 142. PRINT PHONE _____
 143. PRINT DATE _____
 144. PRINT SIGNATURE _____
 145. PRINT NAME _____
 146. PRINT ADDRESS _____
 147. PRINT CITY _____
 148. PRINT STATE _____
 149. PRINT ZIP _____
 150. PRINT PHONE _____
 151. PRINT DATE _____
 152. PRINT SIGNATURE _____
 153. PRINT NAME _____
 154. PRINT ADDRESS _____
 155. PRINT CITY _____
 156. PRINT STATE _____
 157. PRINT ZIP _____
 158. PRINT PHONE _____
 159. PRINT DATE _____
 160. PRINT SIGNATURE _____
 161. PRINT NAME _____
 162. PRINT ADDRESS _____
 163. PRINT CITY _____
 164. PRINT STATE _____
 165. PRINT ZIP _____
 166. PRINT PHONE _____
 167. PRINT DATE _____
 168. PRINT SIGNATURE _____
 169. PRINT NAME _____
 170. PRINT ADDRESS _____
 171. PRINT CITY _____
 172. PRINT STATE _____
 173. PRINT ZIP _____
 174. PRINT PHONE _____
 175. PRINT DATE _____
 176. PRINT SIGNATURE _____
 177. PRINT NAME _____
 178. PRINT ADDRESS _____
 179. PRINT CITY _____
 180. PRINT STATE _____
 181. PRINT ZIP _____
 182. PRINT PHONE _____
 183. PRINT DATE _____
 184. PRINT SIGNATURE _____
 185. PRINT NAME _____
 186. PRINT ADDRESS _____
 187. PRINT CITY _____
 188. PRINT STATE _____
 189. PRINT ZIP _____
 190. PRINT PHONE _____
 191. PRINT DATE _____
 192. PRINT SIGNATURE _____
 193. PRINT NAME _____
 194. PRINT ADDRESS _____
 195. PRINT CITY _____
 196. PRINT STATE _____
 197. PRINT ZIP _____
 198. PRINT PHONE _____
 199. PRINT DATE _____
 200. PRINT SIGNATURE _____
 201. PRINT NAME _____
 202. PRINT ADDRESS _____
 203. PRINT CITY _____
 204. PRINT STATE _____
 205. PRINT ZIP _____
 206. PRINT PHONE _____
 207. PRINT DATE _____
 208. PRINT SIGNATURE _____
 209. PRINT NAME _____
 210. PRINT ADDRESS _____
 211. PRINT CITY _____
 212. PRINT STATE _____
 213. PRINT ZIP _____
 214. PRINT PHONE _____
 215. PRINT DATE _____
 216. PRINT SIGNATURE _____
 217. PRINT NAME _____
 218. PRINT ADDRESS _____
 219. PRINT CITY _____
 220. PRINT STATE _____